



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Deliberazione n.16 del 28 APRILE 2017

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – **Proposte di transazione ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 per le istanze di ammissione alla massa passiva- Avvio dei pagamenti ai creditori.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **13,30** nella Casa Comunale,

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario PIZZINO ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

PREMESSO:

-che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;

- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

CONSIDERATO:

- che l'art.254, comma 1, del TUEL prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione provveda all'accertamento della massa passiva, mediante la formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale s'avvia la procedura ordinaria;

- che l'art.258 del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: "L'Organo Straordinario di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione";

- che con propria deliberazione n.2 del 05/02/2016 questo O.S.L. ha richiesto all'Amministrazione Comunale di Squillace l'adesione alla proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U.E.L. 267/2000;

- che con delibera n. 18 del 19/02/2016, immediatamente eseguibile, **notificata in data 25/02/2016 ed acquisita in pari data al prot.n.180/OSL**, la **Giunta Comunale** ha deliberato la presa d'atto della deliberazione OSL su indicata ed ha espresso la volontà di adottare la modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U. 267/2000;

- **che** la procedura semplificata di cui al citato art.258 del TUEL prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione, a ciascun creditore di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

- in base al comma 5 del citato art.258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo della predisposizione del piano di rilevazione;

RILEVATO:

- che le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute su istanza di parte sono n.155, di cui n.124 entro il termine del 15/05/2015 e n.31 pervenute dopo tale data;

- l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori è pari ad **euro 4.497.121,20**;

- in base alle attività di sommaria delibazione di questo Organo risultano ammissibili e di competenza dell'O.S.L. debiti per **euro 2.308.008,74**;

- **che i residui passivi trasferiti dall'Ente con delibera di Giunta Comunale n.1 del 8/1/2016 e delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016 ammontano complessivamente ad euro 1.644.451,33**;

- che gli stessi residui passivi da considerare ai fini della massa passiva ammontano ad **euro 798.247,75** di cui **euro 476.866,69** già contenuti nei debiti ammessi alla massa passiva, e che gli stessi sono costituiti da n. **23 posizioni debitorie**.

- **Che i residui passivi non ammessi per mancanza di idonea documentazione giustificativa e/o identificazione del creditore ammontano ad euro 846.203,58**;

- che in base alle varie comunicazioni del Responsabile del Settore AA.GG. e Legali risultano n. **45 posizioni debitorie** per debiti derivanti da sentenze e/o decreti Ingiuntivi e avvisi di liquidazioni per spese di registrazione (emessi dall'Agenzia delle Entrate) di creditori non insinuati nella procedura del dissesto per un importo di **euro 42.389,34** che possono sommariamente essere inclusi nella massa passiva per **euro 42.389,34** essendo la somma ingiunta da parte dei creditori ricompresa nei residui passivi per **euro 3.950,62**;

- che ai predetti importi vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (spese legali e diverse,

compensi e rimborsi all'OSL e collaboratori) quantificati presuntivamente e complessivamente in euro 80.000,00;

- che l'importo totale della massa passiva per come sopra determinata (escluso gli oneri della liquidazione di cui al precedente punto) ammonta ad **euro 2.667.828,52**, con la rilevazione di n. **223** posizioni debitorie pervenute su istanza di parte e/o su segnalazione d'ufficio e la creazione di n.**125** fascicoli corrispondenti ad altrettanti posizioni anagrafiche;

- che in base al citato art.258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommaria delibazione dell'O.S.L. può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto a ciascun creditore (con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione e le opportune verifiche in materia contributiva-fiscale e pendenze tributarie nei confronti dello stesso ente locale), ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

- che dalla sommaria delibazione da parte dell'O.S.L. risultano **crediti privilegiati per lavoro dipendente per euro 8.825,00**;

VISTE:

-la ministeriale prot. 59014 del 05/04/2016 con la quale è stato formulato, ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, come modificato dall'art. 4 bis della legge 25 febbraio 2016, n.21 a questo O.S.L. l'invito a fare richiesta delle somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, al fine dell'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario- anno 2015;

- la richiesta per l'incremento della massa attiva indirizzata al Ministero dell'Interno - D.A.I.T.-Direzione Centrale della Finanza Locale- Ufficio I- Consulenza per il risanamento degli enti dissestati- ROMA , esplicitata con nota commissariale prot.n.210/OSL-prot.gen.2569 in data 19/04/2016;

- la concessione del contributo in favore in favore del O.S.L. del comune di Squillace (ente dissestato) dell'importo di **euro 338.643,68** da destinare all'incremento della massa attiva ai sensi dell' art. 3 bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, come modificato dall'art. 4 bis della legge 25 febbraio 2016, n.21, regolarmente introitate sull'apposito conto di Tesoreria aperto presso la Tesoreria Prov.le dello Stato sulla propria contabilità speciale in data 24 novembre 2016;

RICHIAMATO:

- l'art.258, comma 3 e 4, D.Lgs.18.08.2000, n.67, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

VISTE:

- la *deliberazione n.9 del 21/03/2017* avente ad oggetto: Presa atto elenco creditori;
- la *deliberazione n.10 del 06/04/2017* avente ad oggetto: Criteri e norme per procedura semplificata di Liquidazione art.258 D.Lgs.267/2000;

PRESO ATTO:

-dall'attività istruttoria fin qui svolta, che alcune domande di ammissione al passivo sono inerenti a crediti di competenza della gestione ordinaria del Comune, perché costituenti

partite vincolate, cioè finanziate da entrate specifiche e dunque sottratte per legge alla competenza dell'O.S.L.;

PRESO ATTO:

-dall'attività istruttoria fin qui svolta, che alcune domande di ammissione al passivo sono inerenti a debiti fuori bilancio non riconoscibili e pertanto imputabili a soggetti che hanno ordinato la spesa;

DATO ATTO:

-che risultano debiti derivanti dalle scritture contabili dell'Ente (residui passivi) per i quali non risulta la relativa documentazione giustificativa e per i quali non è stata presentata istanza di ammissione, e che pertanto dovranno essere ritrasmessi allo stesso Ente locale per le incombenze di propria competenza;

DATO ATTO:

-che i crediti del personale dipendente, caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, ai sensi dell'art. 258, comma 3, saranno liquidati per intero agli aventi diritto dall'amministrazione /datore di lavoro con fondi finalizzati che saranno trasferiti da questo Commissario;

RAVVISATO:

- che la massa attiva fin qui acquisita e le somme in corso di riscossione dovrebbero assicurare le risorse necessarie e sufficienti al fine di proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva, cui alla deliberazione n. 9 del 21/03/2017, la transazione nei termini dettagliatamente indicati nella deliberazione commissariale n.10 del 06/04/2017, o alternativamente a garantire le risorse necessarie ad effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venga rifiutata la proposta di transazione;

RITENUTO:

- pertanto di dover procedere all'avvio delle proposte di transazione nel limite delle disponibilità finanziarie già a disposizione dell'O.S.L., confermando i criteri e la modulistica di cui alle delibere commissariali n. 9 del 21/03/2017 e n. 10 del 06/04/2017;

DATO ATTO:

- che le proposte di transazione saranno comunque precedute da atto deliberativo nel quale saranno individuati, a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e le percentuali di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL, che verranno proposte ai creditori;

- che il comune di Squillace ha formalizzato l'impegno a reperire e a mettere a disposizione di questo O.S.L. le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva;

VISTA: la nota PEC prot.n.157597 datata 03.10.2016 del Ministero dell'Interno, acquisita al protocollo dell'Ente locale in pari data al nr.5854, con la quale si "*invita l'Ente a comunicare, in presenza dei presupposti di cui all'art.14 del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, qualora sia stata adottata la modalità semplificata di cui all'art.258 del TUEL, il fabbisogno netto presuntivo necessario per la liquidazione dei debiti censiti dall'Organo Straordinario di Liquidazione e gli estremi della delibera di adozione della suddetta procedura semplificata*";

VISTA: la nota PEC prot.n.6604 datata 07.11.2016 del comune di Squillace, acquisita al protocollo OSL in data 08.11.2016 al nr.528, con la quale si è provveduto, in riscontro alla ministeriale trasmessa con pec 157597 del 3.10.2016, a comunicare, *in presenza dei presupposti di cui all'art.14 del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, al Ministero dell'Interno a) l'adozione della*

procedura semplificata di cui all'art.258 del TUEL con deliberazione di G.C. n.18 del 19.02.2016; b) il fabbisogno netto presuntivo necessario per la liquidazione dei debiti censiti dall'O.S.L. pari ad euro 2.244.857,00;

VISTA:

- la propria deliberazione commissariale n. 2 del 05/02/2016 con oggetto: "**Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U. 267/2000**";
- la deliberazione della Giunta Municipale del comune di Squillace n. 18 del 19/02/2016 con oggetto: "**Adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**";
- la propria deliberazione commissariale n. 3 del 25/02/2016 con oggetto: "**Adozione della procedura semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva ai sensi dell'art. 258 del T.U. 267/2000- Presa atto della delibera Giunta Comunale n.18 datata 19/02/2016**";

RITENUTO:

- che in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questo Organo deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e, nel contempo, garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel piu' breve tempo possibile;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi;
- che in tal caso, ed in riferimento ai debiti dell'ente locale caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, è stata prevista con deliberazione commissariale n. 3 del 25.02.2016 la necessità di effettuare **proposte di transazioni secondo determinati criteri da stabilire con successivo atto deliberativo commissariale**;
- che l'O.S.L. si era riservato di adottare tempestivamente la relativa procedura per tutti i debiti delibati ancora in istruttoria, il cui esatto ammontare sarà in seguito stabilito, nonché per gli eventuali debiti che potessero afferire alla massa passiva correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi al 31/12/2013 ed accertati entro la data di approvazione del rendiconto di gestione;
- che l'O.S.L., in base alla normativa vigente (comma 10 art.255 TUEL), non è competente al riconoscimento dei debiti finanziati con entrate vincolate;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto: "il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli Enti Locali dissestati";
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- il titolo VIII – Capi II e III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art.258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'art.31, comma 15, della legge 27/12/2002, n.289;
- l'art.5 della legge n.140/2004, che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

DELIBERA

- a) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione commissariale;
- b) di dare avvio alle proposte di transazione di cui all'art.258 del T.U.E.L.,

- secondo i criteri di cui alla deliberazione commissariale n.10 del 06/04/2017, per i creditori i cui crediti sono caratterizzati dai requisiti di ammissibilità;
- c) di procedere agli accantonamenti di cui all'at.258, comma 4, del TUEL, in caso di omessa accettazione o di esplicito rifiuto delle transazioni proposte;
 - d) di assicurare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione alla proposta di transazione (redatta secondo lo schema di cui alla deliberazione n.10 del 06/04/2017 e corredata dagli allegati ivi previsti), fatti salvi i dovuti controlli in ordine alla regolarità fiscale e contributiva del soggetto creditore, così come meglio statuito nella suddetta deliberazione commissariale n.10 del 06/04/2017;
 - e) di dare atto che relativamente alle istanze presentate dal personale dipendente (per la parte ammessa) ed agli importi comunque dovuti ed evidenziati nei residui passivi, i crediti verranno erogati in blocco all'Amministrazione /datore di lavoro , per il pagamento che avverrà con successiva deliberazione;
 - f) di dare atto che:
 - g) - si provvederà a contattare gli interessati per sottoporre loro la proposta transattiva, invitandoli presso l'Ufficio dell'O.S.L., mediante trasmissione di nota PEC o Raccomandata A/R con il servizio postale italiano all'indirizzo di recapito evidenziato sulla domanda di inserimento alla massa passiva ed anche mediante apposito avviso sul sito internet istituzionale del comune di Squillace: www.comune.squillace.cz.it, nell'apposita sezione denominata "*Organo Straordinario di Liquidazione*" ed all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - h) per tutto quanto non previsto nella presente delibera, si rinvia alle delibere commissariali n.9 del 21/03/2017 e 10 del 06/04/2017 nonché alla normativa vigente per gli enti dissestati;
 - i) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente (Settore AA.GG.) che provvederà a fornire la relativa attestazione, :
 - all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
- f) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la notifica del presente provvedimento:
- a) al Sindaco del comune di Squillace;
 - b) al Responsabile del Servizio Finanziario

Alle ore 14,00 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)

